

## CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

# 2024 duemilaventiquattro

### ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 11/2024**

## **SINDACALE**

- CONFIMI INDUSTRIA E CONFSAL FIRMANO IL PRIMO CONTRATTO NAZIONALE MULTI MANIFATTURIERO
- CASSAZIONE: PERMESSI EX LEGE 104 NON UTILIZZATI PER ASSISTERE IL FAMILIARE DISABILE
- PARLAMENTO EUROPEO: APPROVATE NORME PER IL PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO

## **PREVIDENZIALE**

- INAIL: ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2024
- INPS: ONLINE SUI CANALI INPS LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024
- INPS: DOMANDA DI CIGO TRAMITE OMNIA IS - ONLINE LA VIDEO PILLOLA INFORMATIVA
- BONUS ASILO NIDO, COME RICHIEDERLO. DEADLINE AL 31 DICEMBRE 2024

## **FISCALE**

- UFFICIALI LE AGEVOLAZIONI, PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
- LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO, LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024
- È ESENTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE OFFERTA COME BENEFIT AI DIPENDENTI
- CAMBI DELLE VALUTE ESTERE: LE MEDIE ACCERTATE PER FEBBRAIO 2024

## **SICUREZZA**

- SALUTE E SICUREZZA: IL MANUALE INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE NELLE AZIENDE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## **ENERGIA**

- GAS: FIRMATO A BERLINO ACCORDO DI SOLIDARIETÀ TRA ITALIA E GERMANIA

## **AMBIENTE**

- CIRCOLARE CONAI 4 MARZO 2024 - IMBALLAGGI IN CELLULOSA RIGENERATA E IN CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE: AGGIORNAMENTO
- CAMBIAMENTO CLIMATICO E REQUISITI DEI SISTEMI DI GESTIONE

## **EXPORT**

- UE – BIELORUSSIA: AGGIORNATE LE MISURE RESTRITTIVE

## **AGEVOLAZIONI**

- PIANO TRANSIZIONE 5.0: SCHEDA DI SINTESI PREDISPOSTA DA CONFIMI INDUSTRIA
- OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE
- BONUS COLONNINE PER LE IMPRESE, ISTANZE FINO AL 20 GIUGNO 2024

## CONFIMI INDUSTRIA E CONFSAL FIRMANO IL PRIMO CONTRATTO NAZIONALE MULTI MANIFATTURIERO

*Tra le novità: partecipazione dei lavoratori nel Cda, salario minimo a 9€/h e orario di lavoro su 4 giorni a parità di salario*

Roma, 21 marzo 2024 - **Confimi Industria**, Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata, e **Confsal**, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, siglano il **primo contratto nazionale multi-manifatturiero** racchiudendo in un testo unico le basi delle relazioni industriali per numerosi settori: dal tessile alla chimica, dalla plastica alla gomma, dall'alimentare al legno-arredo.

Un nuovo **contratto collettivo intersettoriale** che, se da una parte contiene norme comuni a tutti i settori produttivi non già contrattualizzati, dall'altra declina le norme settoriali come l'inquadramento professionale, le tabelle salariali e l'orario di lavoro. A sottoscrivere il CCNIL il presidente di Confimi Industria **Paolo Agnelli** e il Segretario generale di Confsal **Angelo Raffaele Margiotta**. Presente all'evento anche il già ministro del Lavoro, **Cesare Damiano**, secondo il quale l'innovativo **CCNIL Confimi Industria-Confsal** può costituire la base di un valido sistema di relazioni.

Il contratto è **un unicum sotto diversi punti di vista**: è introdotta l'apertura alla **partecipazione** di un rappresentante dei **lavoratori all'interno del cda** delle imprese, è valorizzato il **titolo di studio** dei dipendenti associato a determinati **livelli di inquadramento**, e una grande attenzione è posta nelle definizioni del **trattamento economico** (sia di base che globale) e nel favorire la contrattazione del premio di risultato. Ancora: l'eventuale possibilità di distribuire **l'orario di lavoro su 4 giorni**, di norma fissato a 36 ore, **a parità di salario**. Tra le particolarità, l'introduzione del **contratto di rete** tra più imprenditori con particolare attenzione alla co-datorialità.

Confermata la **contrattazione a due livelli**, meno ingessata rispetto alle consuetudini, e novità in termini di **calcolo di indennità per vacanza contrattuale**. Infatti, in caso di mancato rinnovo del CCNIL, questa scatterà in automatico dal mese successivo alla scadenza e sarà calcolata in percentuale al tasso inflattivo dell'anno precedente. Grande attenzione è dedicata anche alla cultura della **sicurezza sul lavoro**, mettendo al centro la persona e privilegiando la prevenzione, la formazione e gli investimenti nell'ambito in questione, anche tramite la promozione dei MOG-SGSL e la tutela legale dei preposti.

"Una firma - sottolinea **Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria** - che mette a terra uno dei capisaldi con cui è nata la Confederazione, ovvero la stesura di un contratto unico che semplifica e riduce il numero dei contratti attraverso l'adozione di norme intersettoriali caratterizzanti delle pmi della manifattura italiana". Conclude: "un contratto che va nella direzione delle contrattazione di qualità, di lotta al dumping salariale e normativo".

Anche il Segretario **Angelo Raffaele Margiotta** sottolinea che "il contratto Confsal-Confimi Industria, rappresenta una nuova concezione moderna e avanzata della contrattazione di qualità. A favore del lavoratore ci sono innovativi istituti, come il preavviso attivo col quale l'azienda supporta il lavoratore nella sua ricollocazione; l'indennità di professionalizzazione, che riconosce la maggiore qualificazione del dipendente, e, unico esempio nel panorama nazionale, abbiamo stabilito per via contrattuale il salario minimo tabellare, e sottolineo tabellare, di 9 euro orari. Questi sono solo alcuni esempi in cui si concretizza la massima tutela dei lavoratori destinatari del CCNIL sottoscritto".

Fonte: Confimi Industria

## CASSAZIONE: PERMESSI EX LEGE 104 NON UTILIZZATI PER ASSISTERE IL FAMILIARE DISABILE

Con **ordinanza n. 6468/2024**, la Corte di Cassazione ribadisce il fatto che l'utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi *ex lege* 104 per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, può

costituire giusta causa di licenziamento, in quanto ciò viola le finalità per cui il beneficio è stato concesso. I giudici della Suprema Corte evidenziano come l'assenza dal lavoro e la fruizione dei permessi *ex lege* 104 debba essere correlata direttamente con l'assistenza al disabile, non essendo possibile un utilizzo diverso del permesso. In virtù di ciò, è possibile e legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di agenti investigativi, che vadano a verificare eventuali comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

*Fonte: Corte di Cassazione*

## **PARLAMENTO EUROPEO: APPROVATE NORME PER IL PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO**

Il Parlamento europeo ha approvato norme più efficaci per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi.

L'aggiornamento della [direttiva sul permesso unico](#), adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell'UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato mercoledì con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

### **DECISIONI PIÙ RAPIDE SULLE APPLICAZIONI**

Nei negoziati, i deputati sono riusciti a fissare un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali quattro mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un'estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all'interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell'UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

### **CAMBIO DI DATORE DI LAVORO**

In base alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a sei mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

### **DISOCCUPAZIONE**

Se un titolare di un permesso unico è disoccupato, avrà fino a tre mesi — o sei se ha avuto il permesso per più di due anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai due mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell'UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di tre mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di tre mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

### **PROSSIME TAPPE**

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.

*Fonte: Parlamento Europeo*

<b>Api Notizie</b>	<b>PREVIDENZIALE</b>
<b>n.11 del 25.03.2024</b>	<b>pagina 3</b>

## **INAIL: ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

**L'Inail, in data 18 marzo 2024, comunica di aver reso disponibile, in modalità telematica, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati 2024 relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2023.**

Per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale sono riportati nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedente.

E' possibile acquisire la Certificazione Unica:

- dal portale Inail > Servizi online
- tramite i Caf convenzionati
- attraverso il Contact center Inail

Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità appena descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

*Fonte: Inail*

## **INPS: ONLINE SUI CANALI INPS LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

L'INPS informa che è disponibile la **Certificazione Unica (CU) 2024**, relativa ai redditi percepiti nel 2023, documento indispensabile per la **presentazione della dichiarazione dei redditi**, e accessibile per tutti i cittadini attraverso le diverse modalità digitali e tradizionali, riflettendo l'impegno dell'Istituto verso l'innovazione e la semplificazione dei servizi.

Per visualizzare, scaricare e stampare **il modello CU 2024** è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS) all'area personale [MyINPS](#): "I tuoi servizi e strumenti", "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS", "Certificazione Unica 2024 (Cittadino)".

Per i **pensionati** sarà possibile scaricare il documento anche tramite il servizio online "[Cedolino della pensione](#)".

La CU 2024 è disponibile anche sull'**app INPS Mobile** per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio "Certificazione Unica".

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

- patronati, CAF e professionisti abilitati;
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it), allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall'INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;
- numero verde dedicato 800 434320;
- Contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.

*Fonte: INPS*

## **INPS: DOMANDA DI CIGO TRAMITE OMNIA IS - ONLINE LA VIDEO PILLOLA INFORMATIVA**

L'INPS, con il [messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024](#), comunica che è stata realizzata una [video pillola informativa](#) che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l'utilizzo del **nuovo servizio** da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.

A partire **dal 2 maggio 2024**, la **domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** dovrà essere presentata solo tramite **la piattaforma OMNIA IS**.

Attraverso la piattaforma OMNIA IS, è possibile accedere alla **nuova procedura di invio della domanda di CIGO** dal portale attraverso il servizio "[Accesso ai servizi per aziende e consulenti](#)". Dopo aver effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale, nel menu di applicazioni occorre scegliere la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e, nel sottomenu, selezionare la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Il **manuale utente** potrà essere consultato nella homepage della procedura, alla voce "Documenti".

Fonte: INPS

## **BONUS ASILO NIDO, COME RICHIEDERLO. DEADLINE AL 31 DICEMBRE 2024**

**L'importo del contributo viene diversificato in base all'Isee presentato dal richiedente, con una maggiorazione, a determinate condizioni, per i nuovi nati del 2024, fino a un massimo di 3.600 euro**

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile presentare le domande per il 2024 di bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. Nello specifico, si tratta di due contributi previsti, rispettivamente, per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati e per quello di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini, con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L'Inps con il [messaggio n. 1024 dell'11 marzo 2024](#) fornisce delle indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo e presentare le domande.

L'importo massimo dell'agevolazione è fissato a 3mila euro.

Il *bonus* viene diversificato in base all'Isee del richiedente e in particolare fino a:

- 3mila euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: Isee minorenni oltre la predetta soglia di 40mila euro, assenza di Isee minorenni, Isee con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, Isee discordante o minorenni non calcolabile.

Per i nati nel 2024 è prevista una maggiorazione nel caso di nuclei familiari con Isee minorenni regolare fino a 40mila euro e la presenza di uno o più figli di età inferiore a 10 anni. In questo caso per entrambi i contributi l'importo massimo può arrivare fino a:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con Isee minorenni in corso di validità fino a 40mila euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee minorenni superiore a 40mila euro.

Il contributo spetta nella misura massima di 1.500 euro nelle ipotesi di assenza di Isee minorenni, con Isee che presenta e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto dichiarati, oppure Isee discordante.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette degli asili nido deve essere presentata dal genitore, o dal soggetto affidatario del minore, che ne sostiene l'onere esclusivamente per via telematica, attraverso il [servizio online](#) o i patronati.

Devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti, che attestano l'avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda possono essere allegate fino al 31 luglio 2025.

La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve:

- essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione
- contenere la documentazione di spesa, allegata tramite il servizio "[Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione](#)" o usando il servizio "Bonus nido" presente su INPS Mobile, entro il 31 luglio 2025
- essere accompagnata da un'attestazione del pediatra che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia cronica.

Il contributo riconosciuto è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente, fino all'importo massimo concedibile, facendo riferimento all'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda. L'INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **UFFICIALI LE AGEVOLAZIONI, PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

**Le disposizioni pubblicate nell'Organo ufficiale della Repubblica recepiscono le indicazioni della legge delega per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Il [decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 65 del 18 marzo, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, dopo aver recepito il parere favorevole delle competenti commissioni Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato, approvato definitivamente nel corso del Consiglio dei ministri n. 73, dell'11 marzo scorso, dà attuazione alle deleghe legislative previste e disciplinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33/2023.

La legge citata ha delineato una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi da 159 a 171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare, tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), quelli tesi a potenziare i servizi domiciliari e della telemedicina, nonché il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.

Tra gli ambiti della delega vi sono quelli rivolti alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.

Ed è in questa direzione che si pongono gli articoli da 34 a 42 del decreto legislativo in argomento, prevedendo, al Capo II (articoli 34-42, appunto) disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e *caregiver* familiari.

Il Dlgs n. 29/2024, in sostanza, effettua una ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali, affiancandosi al Sistema dei livelli essenziali di assistenza (Lea) in materia sanitaria, individuati a suo tempo dal Dpcm 29 novembre 2001 e aggiornati, da ultimo, con Dpcm 12 gennaio 2017, ossia, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

In particolare, all'articolo 37, in attuazione del criterio di delega previsto all'articolo 5, comma 2, lettera a), n. 2, della legge delega n. 33/2023, che richiede la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali, prevede che rientrino nelle disposizioni dirette a favorire il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, le seguenti agevolazioni fiscali e contributive:

- deducibilità dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, prevista all'articolo 10, comma 2, terzo periodo del Tuir
- riconoscimento, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, della detraibilità del 19% delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, di cui all'articolo 15, comma 1 lettera i-*septies* del Tuir
- esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-*ter*, del Tuir
- esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie, in base a quanto disposto all'articolo 51, comma 2, lettera f-*quater* del Tuir.



## **LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO, LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024**

**Gli importi indicati dal dm pubblicato ieri in Gazzetta servono per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie ma hanno anche una specifica applicazione in materia fiscale**

È approvato nella Gazzetta ufficiale di ieri, martedì 19 marzo 2024, il [decreto del 6 marzo 2024](#) emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all'estero dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, previste dal DI n. 317/1987. Per quanto riguarda la materia fiscale, l'uso delle retribuzioni convenzionali è previsto dal Tuir all'articolo 51 comma 8-bis per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

In particolare, le retribuzioni sono indicate nella [tabella](#) allegata al decreto, suddivisa nelle sezioni per operai e impiegati, quadri e dirigenti e sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.

Il dm specifica inoltre che le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, suddividendole per 26 giornate.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il decreto legge n. 317/1987 ha previsto l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri (articolo 1) e ha stabilito che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (articolo 4).

Dal punto di vista fiscale, indicazioni sono state date con la **circolare n. 207/2000** del ministero delle Finanze, che ha precisato, tra le altre cose, che la normativa in esame:

- si rivolge a coloro che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all'articolo 2 del Tuir e che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo
- non si applica qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne)
- si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente sia collocato in uno speciale ruolo estero
- non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **ESENTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE OFFERTA COME BENEFIT AI DIPENDENTI**

**L'iniziativa risponde all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti e di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente**

I servizi di mobilità sostenibile, concessi ai dipendenti nell'ambito del *welfare* aziendale, per il tragitto casa-lavoro-casa, tramite App, rispondono a una delle finalità previste dal Tuir (articolo 100) che consentono di rientrare nell'esenzione dall'Irpef contemplata dallo stesso Testo unico: quella di "utilità sociale".

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 74 del 21 Marzo 2024](#) a un'istanza di interpello presentata da una società, la quale intende realizzare un'applicazione per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai propri dipendenti e offerta anche a imprese terze sulla base di appositi contratti.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **CAMBI DELLE VALUTE ESTERE: LE MEDIE ACCERTATE PER FEBBRAIO 2024**

È disponibile *online* il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2024 che indica le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di febbraio. La determinazione mensile è prevista espressamente dal Tuir, nello specifico, dagli articoli 56 comma 1 e 110 comma 9, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, sia accertato mensilmente con provvedimento dell'Agenzia su parere conforme della Banca d'Italia. La tabella presente nel provvedimento riporta, accanto alle medie dei cambi, il nome dello Stato e la moneta di riferimento. Va specificato che le medie sono determinate sui cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato, mentre per le valute evidenziate con un asterisco in tabella, le medie sono determinate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali (Sebc).

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

<i>Api Notizie</i>	<b>SICUREZZA</b>
<i>n.11 del 25.03.2024</i>	<i>pagina 9</i>

## **SALUTE E SICUREZZA: IL MANUALE INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE NELLE AZIENDE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente rilasciato il **Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ([clicca QUI](#)). Questo tema è da sempre collegato con il cd. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. n. 81/2008) che sulla materia pone diversi obblighi normativi, i quali tuttavia spesso sono poco conosciuti sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro.

È per questo motivo che il MLPS si pone come obbiettivo con questo manuale, che contiene di fatto le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza, un cambiamento di mentalità collettiva che possa portare a considerare la tematica non solo un mero obbligo normativo cristallizzato, bensì un valore da conoscere e comprendere, oltre che un importante investimento da perseguire giorno dopo giorno.

Il documento si compone di 5 parti:

- Sicurezza sul lavoro: un investimento
- Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Le figure della salute e sicurezza sul lavoro
- Le informazioni "chiave"
- La salute e la sicurezza nell'ambito dell'istruzione e della formazione

oltre che di una premessa iniziale e di un breve glossario finale con i termini principali utilizzati in materia sui luoghi di lavoro ed è diretto, quindi, a tutti i lavoratori, nonché a tutti gli attori della salute e sicurezza, per permettere di conoscere gli elementi base della materia e migliorare così le condizioni di lavoro. Un approccio che ci si augura possa contribuire ad una riduzione significativa delle inattenzioni e ad una maggiore consapevolezza collettiva sulla materia.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **GAS: FIRMATO A BERLINO ACCORDO DI SOLIDARIETÀ TRA ITALIA E GERMANIA**

*Il Ministro Pichetto: consolidato nostro ruolo di hub energetico europeo*

Berlino, 19 marzo - Un accordo intergovernativo bilaterale di solidarietà tra Italia e Germania in materia di gas è stato firmato oggi a Berlino dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e dal collega tedesco dell'Economia e della Protezione climatica, Robert Habeck.

La firma è stata apposta presso il ministero degli Esteri tedesco a margine del "Dialogo di Berlino sulla transizione energetica" (Betd).

In base all' accordo l'Italia, attraverso il MASE, e la Germania, attraverso il Ministero Federale per gli affari economici e il clima, si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte.

Sempre sul gas è stato firmato anche un Addendum trilaterale tra Italia, Svizzera e Germania.

"Siamo molto soddisfatti di firmare oggi questo accordo che è uno degli obiettivi concreti indicati dal Piano di Azione Italo-Tedesco sottoscritto ad ottobre dai nostri due Capi di Governo" ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin. "Al tempo stesso - ha aggiunto - è un tassello del quadro europeo di sicurezza energetica e di risposta alla crisi derivata dall'aggressione russa all'Ucraina".

"Questo accordo - specifica Pichetto Fratin" - prevede misure di extrema ratio, con meccanismi di compensazione e di rispetto dei limiti dei sistemi di trasporto del gas, da attuare una volta esaurite le misure disponibili a livello nazionale, nel caso uno dei Paesi sia colpito da una grave crisi".

"Ma credo che l'impegno maggiore che Italia, Germania e gli altri paesi europei devono mettere in campo è quello per prevenire che si creino le condizioni per l'attivazione di questi accordi. È quanto abbiamo fatto a Bruxelles quando l'Italia ha promosso il price cap" ha chiarito il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

"Mi fa piacere - ha concluso - che si sia riusciti a trovare una intesa per includere in questo schema gli amici svizzeri, con uno strumento teso ad aumentare il livello di sicurezza energetica dei nostri Paesi". "In questo modo - ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin - consolidiamo il nostro ruolo di hub energetico europeo".

*Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

<i>Api Notizie</i>	<b>AMBIENTE</b>
<i>n.11 del 25.03.2024</i>	<i>pagina 11</i>

## **CIRCOLARE CONAI 4 MARZO 2024 - IMBALLAGGI IN CELLULOSA RIGENERATA E IN CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE: AGGIORNAMENTO**

Ricordiamo che è stata pubblicata la [circolare del 4 marzo 2024](#) riguardante la procedura di applicazione o esclusione del Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in cellulosa. A integrazione di precedenti indicazioni, le novità inserite riguardano essenzialmente gli imballaggi in **"Cellulosa rigenerata" conformi alla norma armonizzata EN 13432**, sia ai fini dell'etichettatura ambientale sia ai fini del loro assoggettamento a CAC BIOPLASTICA a partire **dal 1° Aprile prossimo**.

Resta invece valido quant'altro già riportato nella precedente Circolare per gli imballaggi in cellulosa modificata chimicamente e per quelli in cellulosa rigenerata non conformi alla citata norma armonizzata **EN 13432**.

Per eventuali approfondimenti o osservazioni si prega di scrivere a [infoassociazioni@conai.org](mailto:infoassociazioni@conai.org).

*Fonte: Conai – Confimi Industria*

## **CAMBIAMENTO CLIMATICO E REQUISITI DEI SISTEMI DI GESTIONE**

Il 22 febbraio 2024 con una dichiarazione congiunta ([clicca QUI](#)), ISO-IAF si sono espressi inserendo la **tematica del Climate Change** tra i **requisiti** all'interno dei **sistemi di gestione nei punti relativi all'analisi del contesto e delle parti interessate**.

Ciò anche alla luce dei contenuti del Global Risk Report 2024.

Di conseguenza ISO è intervenuta sui punti 4.1 e 4.2 degli standard 9001, 14001, 45001 e 50001 stabilendo la necessità di considerare l'effetto del cambiamento climatico sulla capacità dei Sistemi di gestione di raggiungere i risultati attesi: di fatto, questi punti norma includono già la necessità di considerare tutti i fattori interni ed esterni che possono impattare sull'efficacia ed efficienza dei sistemi di gestione ma ora in maniera più esplicita il cambiamento climatico deve essere considerato all'interno dei sistemi di gestione con particolare riferimento all'analisi dei rischi e delle opportunità.

Secondo alcuni interpreti, laddove un'Organizzazione utilizzi più di un sistema di gestione (ad esempio Gestione della Qualità e Gestione della salute e sicurezza), dovrà garantire che il cambiamento climatico, se ritenuto rilevante, sia considerato nell'ambito di ciascuno standard del sistema di gestione.

<i>Api Notizie</i>	<b>EXPORT</b>
<i>n.11 del 25.03.2024</i>	<i>pagina 12</i>

---

## **UE – BIELORUSSIA: AGGIORNATE LE MISURE RESTRITTIVE**

Il Consiglio dell'UE ha deciso di prorogare di un altro anno le misure restrittive applicate alla Bielorussia, **estendendone la validità fino al 28 febbraio 2025** ([Comunicato stampa del 26 febbraio](#))

**Con il Regolamento di esecuzione 2024/768 sono state inoltre modificate e aggiornate le voci relative a 21 persone fisiche e giuridiche** inserite nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive di cui all'Allegato I del regolamento 765/2006.

Per tutti i dettagli si rimanda al [Regolamento 2024/768](#).

*Fonte: Consiglio dell'Unione Europea*

## **PIANO TRANSIZIONE 5.0: SCHEDA DI SINTESI PREDISPOSTA DA CONFIMI INDUSTRIA**

Pubblichiamo una **scheda di sintesi del Piano Transizione 5.0**, redatta dalla nostra Confederazione Nazionale CONFIMI INDUSTRIA contenente le relative implicazioni e le opportunità per il sistema produttivo.

### **INTRODUZIONE**

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un progressivo calo delle aliquote incentivanti del 4.0 dal 2023 e ha posto le basi per il nuovo Piano di Transizione 5.0 finanziato con risorse REPower EU, il capitolo sulla transizione energetica entrato nel PNRR dopo il negoziato con la Commissione Europea, con 6,3 miliardi di euro. Nel nuovo paradigma, infatti, all'impresa 5.0 non basta utilizzare le tecnologie abilitanti 4.0 per raggiungere i suoi obiettivi, vuole utilizzarle nel rispetto delle persone e dell'ambiente e come supporto per affrontare cambiamenti geopolitici e catastrofi naturali. L'avanzamento tecnologico serve per generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale.

### **BENEFICIARI**

Tutte le imprese sul territorio nazionale che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio di Stato in progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

- Se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l'ombrello della Transizione 5.0, perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di quest'ultimo Piano in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell'incentivo.
- Ne fanno eccezione: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o sottoposte ad azione interdittiva.
- Rappresentano condizioni di ammissione, il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

### **INVESTIMENTI AMMISSIBILI E DOTAZIONE FINANZIARIA:**

- **€ 3.780 milioni** (60% della misura) per l'acquisto di beni strumentali materiali o immateriali (software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti), a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5%. La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- **€ 1.890 milioni** (30% della misura) per l'acquisto di beni necessari all'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse), compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta. L'incentivo è limitato:
  - a) ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%;
  - b) a moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  - c) a moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Per gli investimenti in impianti che comprendono moduli di cui alle lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.

- **€ 630 milioni** (10% della misura) per le spese per la formazione del personale finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche strumentali per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
  - Queste spese devono rientrare nel limite del 10% degli investimenti complessivi effettuati in beni strumentali 5.0 e in ogni caso fino a un massimo di € 300.000.
  - Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

#### **INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI:**

- Attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- Attività che generano emissioni di gas a effetto serra;
- Attività connesse alle discariche dei rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- Attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare danno all'ambiente nel lungo termine;
- Beni gratuitamente devolvibili dalle imprese nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### **ALIQUOTE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Si calcolano in funzione dell'efficienza energetica conseguita (EE) e hanno un andamento incrementale, come evidenziato nel seguente schema:

<b>CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA</b>	<b>ALIQUOTA CREDITO PER SPESA INVESTIMENTI</b>		
<b>Prima classe EE</b> Investimenti che generano un risparmio tra il <b>5%-10%</b> di uno specifico processo industriale oppure tra il <b>3%-6%</b> dei consumi dell'intera unità produttiva	<b>35%</b> fino a <b>2,5 milioni</b>	<b>15%</b> oltre i <b>2,5 milioni</b> fino ai <b>10 milioni</b>	<b>5%</b> oltre i <b>10 milioni</b> fino ai <b>50 milioni</b>
<b>Seconda classe EE</b> Investimenti che generano un risparmio tra il <b>10%-15%</b> di uno specifico processo industriale o tra il <b>6%-10%</b> dei consumi dell'intera unità produttiva	<b>40%</b> fino a <b>2,5 milioni</b>	<b>20%</b> oltre i <b>2,5 milioni</b> fino ai <b>10 milioni</b>	<b>10%</b> oltre i <b>10 milioni</b> fino ai <b>50 milioni</b>
<b>Terza classe EE</b> Investimenti che generano risparmi <b>superiori al 15%</b> per specifico processo industriale oppure <b>superiore al 10%</b> dei consumi dell'intera unità produttiva	<b>45%</b> fino a <b>2,5 milioni</b>	<b>25%</b> oltre i <b>2,5 milioni</b> fino ai <b>10 milioni</b>	<b>15%</b> oltre i <b>10 milioni</b> fino ai <b>50 milioni</b>

#### **CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE**

Presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato del GSE - ente gestore - apposita documentazione, unitamente alla descrizione del progetto di investimento e al suo costo. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attesti:

- *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti.



E' previsto il *Bonus PMI*: per le piccole e medie imprese le spese sostenute per le certificazioni necessarie alla fine della fruizione del credito d'imposta potranno essere calcolate in aumento del credito stesso per un importo fino a € 10.000.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, ai fini dei successivi controlli effettuati dal GSE e pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta ad apposito registro.

Per queste le spese sostenute sono riconosciute in aumento al credito d'imposta fino a € 5.000.

#### **MODALITÀ DI UTILIZZO, CESSIONE A TERZI E CUMULABILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, decorsi cinque giorni dalla trasmissione del gestore (GSE) all'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Ove i beni agevolati fossero ceduti a terzi destinati a finalità estranee dell'esercizio dell'impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il credito d'imposta non è cumulabile con quello per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal Piano Transizione 4.0 (Nuova Sabatini), nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno.

È tuttavia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

#### **TIMELINE ATTIVITÀ PER OTTENIMENTO DEL BENEFICIO**

1. Progetto di investimento;
2. Certificazione ex ante;
3. Comunicazione ex ante al GSE (decorsi 10 giorni senza rilievi il credito si considera prenotato);
4. Investimento;
5. Invio al GSE di comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento ammesso;
6. Interconnessione del bene;
7. Certificazione ex post;
8. Comunicazione ex post al GSE;
9. Compensazione in F24;
10. Certificazione del Revisore dei conti.

#### **RIPARTIZIONE FINANZIARIA ANNUALE:**

- **€ 1.039,5 milioni** per l'anno 2024;
- **€ 3.118,5 milioni** per l'anno 2025;
- **€ 415,8 milioni** per ciascuno degli anni 2026-2030.

Fonte: Confimi Industria

## **OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMAZIONE**

La nostra Associazione ha predisposto uno **Speciale Finanza Agevolata** ([Clicca QUI](#)) che riepiloga le principali normative valide sul territorio nazionale relative agli incentivi per nuovi investimenti, R&S, transizione digitale ed export.

**L'ultima scheda è dedicata a quello che potrebbe essere il provvedimento principale del 2024: Industria 5.0.**

il 26 febbraio è stato approvato in CdM il nuovo piano **Transizione 5.0** che può risultare particolarmente interessante sia per chi deve acquistare nuovi beni strumentali, sia per i produttori di macchinari.

In attesa di pubblicazione del decreto attuativo e delle successive circolari, è opportuno anticiparvi che si tratterà di un piano che andrà a finanziare le stesse tipologie di investimenti 4.0 (impianti, macchinari, sistemi di controllo) che però dovranno portare anche un **risparmio energetico all'azienda**, pari ad almeno il 3% dei consumi totali o ad almeno il 5% di uno specifico processo produttivo.

Il beneficio dovrebbe avere, **per investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, una maggiorazione rispetto alla 4.0 "classica"; il **beneficio sarà pari al 35%, 40% o 45% del valore del bene**, in base al risparmio energetico ottenuto (3%, 6%, oppure >10%). Rimane la possibilità di effettuare investimenti anche oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, con percentuali di beneficio che man mano diminuiscono all'aumentare del volume degli investimenti.

**Sarà necessario affiancare investimenti per autoproduzione e autoconsumo di energia**, inclusi i sistemi di accumulo ed esclusi i sistemi a biomasse, per importi almeno pari a euro 40.000. Sarà necessario redigere **due perizie**, una prima dell'investimento e una successiva, per verificare sia le caratteristiche 4.0 dei beni, sia l'effettivo risparmio energetico. Non sono stati ancora indicati i soggetti abilitati a rilasciare tali certificazioni né altre informazioni sulla nuova procedura.

Il provvedimento dovrebbe essere valido per investimenti effettuati dal 01/01/2024 ed entro il 31/12/2025, data entro la quale si dovrà ottenere la certificazione finale e si dovrà anche iniziare ad utilizzare il credito di imposta, anche se solo parzialmente.

Nota molto importante: **sarà necessario prenotare le risorse**: risulta strategico, una volta che sarà definita la procedura, attivarsi velocemente.

**Rimane comunque attivo il precedente piano Transizione 4.0** che incentiva gli investimenti in impianti, macchinari e sistemi di controllo 4.0 che prevede un credito di imposta in 3 quote annuali, la prima utilizzabile a partire dall'anno di interconnessione del bene, con le seguenti aliquote:

- Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 20%
- Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: 10%
- Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: 5%
- Per investimenti oltre 20 milioni di euro: non sono previsti incentivi
- Cumulabile con Nuova Sabatini 4.0 o altri strumenti agevolativi (bandi SIMEST, bandi regionali)

*Fonte: Confimi Industria Cremona*

**BONUS COLONNINE PER LE IMPRESE, ISTANZE FINO AL 20 GIUGNO 2024**

**Riapre lo sportello dedicato al credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Oltre 70 milioni di euro disponibili**

Con [decreto direttoriale del 7 marzo 2024](#) del dipartimento Energia del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l'installazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti.

Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati.

Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del [decreto Mase n. 358/2021](#) (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. Eventuali problematiche tecniche legate all'inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di [Invitalia](#), nella sezione "Colonnine di ricarica elettrica".

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.11 del 25.03.2024</i>	<i>pagina 17</i>

---

Stessa finestra temporale, 15 marzo-20 giugno 2024, per le domande relative agli interventi di cui alla lettera b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: [CRE1@postacert.initalia.it](mailto:CRE1@postacert.initalia.it).

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l'eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

Il bonus copre il 40% delle spese destinate all'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell'impianto.

Per maggiori informazioni consultare la [pagina dedicata](#) sul sito del Mase.

Fonte: Agenzia delle Entrate